

REGOLAMENTO di GARANZIA

Approvato nella seduta della Direzione Nazionale del 07/11/14 e ratificato dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 25/11/14 in attuazione del Titolo VI (artt. da 26 a 31) dello Statuto di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale.

Il Regolamento di Garanzia è pubblicato sul sito internet del Movimento ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Potere disciplinare e potestà di garanzia.

1) Il potere disciplinare e la potestà di garanzia appartengono alle Commissioni di garanzia che li esercitano secondo la Costituzione, le norme statutarie, il presente regolamento ed i regolamenti attuativi redatti ed approvati dalla Commissione Nazionale di Garanzia (di seguito CNG).

2) Il potere disciplinare e la potestà di garanzia sono esercitati secondo la competenza per materia e per territorio.

3) La Commissione Nazionale è competente:

a) in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'assemblea nazionale, della Direzione Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo;

b) quale Giudice di riesame avverso le decisioni della Commissione Regionale di Garanzia;

c) in unica istanza in materia di contrasti relativi all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei regolamenti nazionali;

d) esprime, se richiesta dagli organi del Movimento, parere di conformità allo Statuto delle deliberazioni degli organi del Movimento;

e) esprime, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, parere di compatibilità dell'iscritto imputato in un processo penale con le finalità del Movimento;

f) verifica la conformità delle liste elettorali ai criteri di incandidabilità di cui all'art. 32 dello Statuto.

4) La Commissione Regionale di garanzia è competente (di seguito CRG):

1) in prima istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti degli organismi regionali il Movimento e degli eletti nelle istituzioni di livello regionale;

2) in grado di appello avverso le decisioni disciplinari della Commissione Provinciale di Garanzia.

3) Per l'interpretazione e l'esatta applicazione dei regolamenti emanati dagli organismi regionali.

5) La Commissione Provinciale è competente (di seguito CPG):

1) in prima istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti degli organismi provinciali il Movimento e degli eletti nelle istituzioni di livello provinciale e degli altri enti territoriali di minor ampiezza;

2) per l'interpretazione e l'esatta applicazione dei regolamenti emanati dagli organismi provinciali o di enti territoriali di minor ampiezza.

6) La competenza disciplinare appartiene alla Commissione ove si è svolta l'azione anche se l'incolpato è iscritto presso altro organo territoriale. La potestà relativa alla interpretazione o esatta applicazione dei regolamenti è di competenza della Commissione del Territorio ove esplicano efficacia. L'eccezione di incompetenza per materia o territorio è devoluta, previa sospensione del procedimento, alla CNG che delibera in Camera di Consiglio non partecipata. La CNG è giudice delle proprie competenze oggetto del giudizio.

La CNG eletta dal Congresso Nazionale, è composta da 6 Commissari, che eleggono tra i membri alla prima adunanza il Presidente ed il Vice Presidente. La CNG può costituire e giudicare in due collegi di 3 membri, tranne ove giudichi ex art. 3 lett. a) ed e).

Le Commissioni Regionali e Provinciali sono elette dalle rispettive assemblee regionali e provinciali e sono composte di 5 membri: eleggono tra i membri la prima adunanza il Presidente ed un Vice Presidente. È facoltà di ogni commissario richiedere al Presidente di giudicare nella pienezza dei suoi membri se compatibili. Le Commissioni nominano se opportuno ed utile un Commissario Relatore.

Le Commissioni possono avvalersi ove la natura del contenzioso lo richieda di consulenti tecnici.

Nelle città metropolitane costituite o costituende le funzioni della CPG sono esercitate dalla CCMdG.

Le CdG durano in carica per 3 anni della data di elezione. In nessun caso i tempi e le procedure di elezioni e di insediamento potranno pregiudicare i procedimenti pendenti.

DELL'AZIONE DISCIPLINARE

8) Il Presidente Nazionale, qualunque iscritto e qualunque organo del Movimento può promuovere l'azione disciplinare con istanza, esposto, denuncia indirizzato alla competente CdG nei confronti di altri iscritti.

Qualunque iscritto e qualunque organo del Movimento può ricorrere alla competente CdG ove ritenga violata o mal interpretata una o più norme dello Statuto o dei regolamenti.

Ove la CNG ritenesse sussistente l'incompatibilità; procede ad integrare, se necessario il procedimento disciplinare, assumendo le conseguenti decisioni disciplinari.

Il Presidente Nazionale o i procuratori speciali richiedono alla CNG la verifica della conformità delle liste elettorali ai criteri di cui all'art. 32 dello Statuto.

L'azione disciplinare non può essere iniziata in caso di denunce orali, scritti anonimi o che se in forma non consentono di identificare compiutamente i fatti e le ragioni di doglianza e gli incolpati. La CdG competente dispone l'archiviazione, dichiara l'improcedibilità dell'azione.

I provvedimenti sono appellabili. Salvi gli effetti della prescrizione l'azione può essere riproposta.

9) Il procedimento disciplinare ha natura individuale e non contenziosa. Il soggetto promotore può essere tuttavia ascoltato ed ha facoltà di produrre documenti.

Tutti i procedimenti non disciplinari si svolgono in contraddittorio.

Le richieste di pareri ad eccezione dei procedimenti ex art. 28, 2° e 5° comma dello Statuto, si svolgono in Camera di Consiglio non partecipata.

La Commissione può tuttavia convocare le parti ricorrenti a chiarimenti ed invitarli di produrre documenti.

10) l'incolpato e gli organi ricorrenti o resistenti hanno diritto ad essere assistiti da un avvocato e da un CTP e di esercitare con pienezza il diritto di difesa.

DELL'AZIONE CAUTELARE

11) Il Presidente Nazionale, il Presidente Regionale e Provinciale e della città Metropolitana possono adottare, previa approvazione del rispettivo coordinamento contestualmente all'atto che promuove l'azione disciplinare, o entro 5gg. lavorativi dalla notizia della pendenza dell'azione disciplinare, provvedimenti di sospensione cautelare nei confronti dell'incolpato. L'incolpato può ricorrere contro il provvedimento. La competente CdG, convocate le parti entro 3gg. dal ricorso, convalida annulla o modifica il provvedimento. La sospensione cautelare non può avere durata superiore a 180gg.

Il periodo di sospensione cautelare si computa nella irrogazione della sanzione definitiva.

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

12) Il procedimento disciplinare ha natura camerale e si svolge ordinariamente con la partecipazione dell'incolpato assistito da un avvocato nel rispetto del diritto di difesa. I procedimenti di garanzia si svolgono tra il ricorrente e le parti resistenti assistite da un avvocato. La mancanza di un difensore non è causa di improcedibilità dell'azione disciplinare o del ricorso di garanzia.

13) La promozione dell'azione disciplinare e dell'azione di garanzia e la richiesta di pareri deve essere formulata in forma scritta.

L'atto deve essere inviato alla CdG competente con ogni mezzo utile (deposito in segreteria, plico raccomandato, posta certificata, telefax, e-mail) purché sia certificabile la data di invio e quella di ricezione.

L'atto sottoscritto dalla parte deve contenere i seguenti requisiti:

- a) L'indicazione della CdG destinataria dell'atto.
- b) Le generalità complete dell'istante o del ricorrente, che se organi del movimento devono consentirne l'identificazione e quella del soggetto avente il potere di rappresentanza.
- c) L'esposizione concisa e chiara dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda, con l'istanza di assumere la decisione disciplinare o definire il contrasto interpretativo e/o applicativo delle norme interne oggetto della lite o l'emissione del potere.
- d) Le generalità complete per identificare l'incolpato o i soggetti interessati al procedimento di garanzia.
- e) Le parti istanti, l'incolpato ed i resistenti debbono eleggere domicilio per le comunicazioni e le decisioni della Commissione. Il domicilio eletto dura per tutto il procedimento e le sue fasi fino alla conclusione, ma può essere variato con comunicazione scritta in ogni momento.

La mancanza o incertezza dei requisiti sub b), c) e d) rende inammissibile la domanda. I requisiti a) ed e) se non integrati entro la prima udienza la rendono improcedibile.

La proposizione della domanda, anche inammissibile, produce l'effetto interruttivo di ogni prescrizione.

COSTITUZIONE INCOLPATO E RESISTENTE

14) Entro 10gg. dalla ricezione della domanda, la Commissione dà notizia all'incolpato od al resistente della pendenza della procedura inviando copia della istanza o del ricorso e documentazione allegata e del decreto che fissa la data della prima udienza; con l'invito a costituirsi nel termine perentorio di 10gg. dalla ricezione della documentazione, della facoltà di nominare un difensore e che non costituendosi si procederà comunque in sua contumacia.

L'incolpato può sempre richiedere di essere ascoltato.

L'incolpato o il resistente si deve costituire inviando alla CdG una memoria scritta nella quale prende sintetica ma precisa posizione sui fatti, le ragioni giuridiche e gli elementi di prova forniti; allegando documenti e articolando proprie prove.

Nella memoria si debbono proporre tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

15) la Commissione alla prima udienza dichiara l'inammissibilità della domanda; sul disaccordo delle parti, rimette gli atti alla CNG per deliberare la competenza e sospende il giudizio.

La eccezione di competenza deve essere proposta alla prima udienza e deve contenere l'esatta indicazione della CdG ritenuta competente e le ragioni poste a sostegno. La violazione della competenza della CNG è rilevata anche d'ufficio in ogni fase del procedimento. La Commissione dichiara con decreto l'improcedibilità del giudizio.

Alla prima udienza la Commissione ascolta l'incolpato e se utile lo invita ad integrare la memoria difensiva ed a produrre ulteriori documenti di prova. Se lo ritiene necessario od utile ascolta separatamente il promotore dell'azione disciplinare e ne acquisisce documenti.

Nei giudizi di garanzia le parti vengono ascoltate congiuntamente.

La CdG procede senza formalità non necessarie al contraddittorio ed al diritto di difesa nel modo più opportuno agli atti di istruzione.

La CdG ha poteri istruttori officiosi. Tutti i provvedimenti del procedimento sono presi con ordinanza ed i termini assegnati sono perentori.

Esaurita l'istruttoria la Commissione invita le parti a precisare le proprie posizioni in forma scritta e si riserva la decisione.

16) La Commissione decide l'azione disciplinare con sentenza succintamente motivata in fatto e diritto irrogando la sanzione disciplinare o mandando indenne l'incolpato con le formule non aver commesso il fatto o il fatto non costituisce illecito disciplinare. La sanzione dovrà essere proporzionata alla gravità del fatto delle violazioni, delle conseguenze per il movimento e dalla personalità dell'incolpato.

Ove permanesse, anche per insufficienza probatoria, un ragionevole dubbio, l'incolpato dovrà essere mandato indenne.

La Commissione decide con succinta motivazione i procedimenti contenziosi di garanzia enunciando il principio di diritto applicabile alla fattispecie.

Ove richiesta di parere esprime, con succinta argomentazione il proprio opinamento.

17) La decisione e l'enunciazione del principio di diritto sono emessi e pubblicati entro 5gg. dall'udienza e comunicati immediatamente alle parti, a mezzo raccomandata o qualunque altro mezzo che consenta la certificazione della data di spedizione e di quella di ricezione.

18) Nel termine perentorio di 10gg. dalla ricezione la parte che vi ha interesse propone appello alla Commissione competente con atto scritto avente i requisiti di cui al sopraesteso art. 13 con esplicita e puntuale contestazione dei motivi di doglianza.

L'atto d'appello viene comunicato ai resistenti unitamente al decreto che fissa l'udienza di trattazione. All'incolpato viene notificato il solo decreto che fissa l'udienza.

L'appello è trattato con la procedura prevista per il giudizio di primo grado, ove compatibile.

Alla prima udienza la Commissione valuta l'ammissibilità dell'appello.

L'appello è deciso nei modi e termini di cui agli artt. 16 e 17.

Le decisioni prese all'unanimità dalle Commissioni Regionali e Provinciali sono inappellabili. È sempre ammesso il ricorso alla CNG per le sole violazioni di diritto.

19) I giudizi disciplinari di garanzia di primo grado e quelli di gravame hanno la durata di 50gg. che decorrono dalla prima udienza. Non si computano nel termine i periodi di sospensione previsti nel presente regolamento e quelli necessari allo svolgimento di consulenza tecnica.

I tempi relativi alla decisione ed alla sua notifica non sono computati nel termine di durata del procedimento. I pareri vengono resi e pubblicati nel termine di 50gg. dalla richiesta.

20) La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato ed il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dei diritti e dei poteri sorgenti dallo status di iscritto o associato, e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti ed in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

L'esclusione consiste nella perdita dello status di socio o di associato e dell'elettorato attivo e passivo. L'esclusione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nel Movimento.

21) il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti; salvi gli effetti del giudicato ex art. 651 e 654 cpp.

Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

- a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
- b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio.

Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il CdG che ha emesso la decisione.

22) L'azione disciplinare si prescrive nel termine di 1 anno dal fatto.

Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito e resta sospeso per la durata del procedimento.

CLAUSOLE FINALI O TRANSITORIE

Gli atti del procedimento disciplinare sono protetti dalla massima riservatezza in quanto dati sensibili. La Commissione, le parti ed i collaboratori sono tenuti al segreto. La parte che ha attivato il procedimento disciplinare non ha diritto all'accesso agli atti.

Le Commissioni hanno sede preferibilmente separata dalle sedi degli Organi politici. Il personale di segreteria, le strutture e le attrezzature, materiali di consumo e le utenze per il loro funzionamento sono forniti ed i relativi oneri sono a carico del Movimento ai vari livelli.

Le norme del presente regolamento saranno interpretate in via integrativa con riferimento al codice di procedura civile.

La CNG è delegata a redigere i regolamenti amministrativi relativi alla procedura disciplinare e di garanzia; stabilendo gli adempimenti burocratici e le forme ed i modi dei singoli atti anche con termini perentori e sanzioni processuali.

È altresì delegata alla luce delle esperienze attuative ad integrare e modificare le norme del Regolamento di Garanzia con la ratifica dei tre fondatori ex art. 40 n. 7 dello Statuto.